



COMUNE DI BORGARO TORINESE

PROVINCIA di TORINO

C.A.P. 10071



ALLEGATO ALLA PROPOSTA

C.C.

N.

22 del 25.06.2014

ALLEGATO DELIBERA DI

C.C.

N. *22*

DEL *07.07.2014*

IL RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE

Amministrativo - Sociale - Attività produttive - Servizi di staff

Dott. Andrea BORLA

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio CONATO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. *22* del *07.07.2014*

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. *22* del *07.07.2014*

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari quali organi interni del Consiglio Comunale e viene esaminato in applicazione dello Statuto in relazione al disposto degli articoli 7 e 38, comma 6, del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. - T.U.E.L. e del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 2 - COMMISSIONI CONSILIARI

Ai fini del presente regolamento le commissioni consiliari si distinguono in:

- a) commissioni consiliari consultive permanenti;
- b) commissioni consiliari speciali d'indagine;
- c) commissioni consiliari di inchiesta.

ART. 3 - COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI

Le Commissioni consiliari consultive permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l'esame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.

Il numero delle Commissioni viene stabilito in massimo 8 (otto) in relazione alle principali funzioni di competenza comunale, quali individuate all'art. 15 dello Statuto Comunale.

Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni consiliari consultive permanenti le proposte di deliberazione sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli (previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) da parte dei Responsabili dei Servizi.

ART. 4 - COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI D'INDAGINE

Per lo svolgimento di attività finalizzate alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale, nonché di proposta su temi assegnati, il Consiglio Comunale può costituire, con apposito atto, nel suo seno, in qualsiasi momento, commissioni consiliari speciali di indagine.

In relazione alla complessità dei problemi, le dette commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni, dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali che si limiteranno a fornire la loro competenza tecnica.

ART. 5 - COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DI INCHIESTA

Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo seno, in qualsiasi momento, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi comunali elettivi, dai responsabili degli uffici, servizi e dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

Dette commissioni saranno costituite nel rispetto del disposto dell'art. 37 dello Statuto Comunale.

Con lo stesso atto di costituzione saranno definiti:

- a) l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta;
- b) il termine entro cui dovrà essere rassegnata la relazione al Consiglio Comunale.

ART. 6 - AUDIZIONI

Tutte le commissioni hanno facoltà di procedere all'audizione:

- dei Consiglieri Comunali e degli Assessori;
- del Segretario Generale e/o del Direttore Generale (se nominato) e dei dipendenti comunali;
- dei Rappresentanti del Comune in altri organismi;
- dei Revisori dei conti i quali, se invitati, non possono rifiutarsi.

La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

ART. 7 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

La costituzione delle commissioni consiliari di cui al precedente art. 2 può essere disposta in qualsiasi momento.

Ogni commissione sarà costituita con criterio proporzionale dei gruppi consiliari ed in numero complessivo di 5 (cinque) Consiglieri di cui 3 (tre) in rappresentanza del gruppo di maggioranza e 2 (due) in rappresentanza del gruppo di minoranza.

ART. 8 - NOMINA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Entro 10 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di costituzione delle commissioni consiliari di cui al precedente art. 2, il Sindaco richiede, ai gruppi consiliari, la designazione dei rispettivi rappresentanti, da effettuarsi entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

Decorso infruttuosamente tale termine saranno nominati i consiglieri capogruppo ed eventualmente i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza nella tornata elettorale.

Alla nomina di tutte le commissioni consiliari provvede il Sindaco, con proprio atto, sulla base delle designazioni effettuate rispettivamente dai gruppi consiliari di maggioranza e minoranza.

CAPO II

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 9 - PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Ciascuna Commissione nella sua prima riunione, da convocarsi dal Sindaco, nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza.

ART. 10 - SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Le funzioni di Segretario delle commissioni consiliari sono svolte da un dipendente comunale designato dal Sindaco, sentito il Presidente della Commissione interessata.

Il Segretario delle Commissioni ha il compito:

- a) di assicurare l'espletamento dell'attività connessa all'ufficio della commissione e all'archivio degli atti dalla medesima adottati;
- b) di curare la redazione dei verbali assicurandone l'invio, entro dieci giorni successivi;
 - al Sindaco ed agli Assessori competenti;
 - al Segretario Generale e/o al Direttore Generale (se nominato);
 - ai Capigruppo consiliari;
 - ai Revisori dei Conti.

CAPO III

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

ART. 11 - CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento:

- a) per iniziativa del Presidente;
- b) a richiesta di almeno 3 dei suoi componenti;

c) a richiesta del Sindaco o degli Assessori.

Le convocazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma debbono aver luogo entro 10 giorni dalla acquisizione delle richieste al protocollo generale dell'Ente.

L'avviso di convocazione delle commissioni deve indicare:

- a) il luogo e l'ora della riunione;
- b) l'elenco degli argomenti da trattare;
- c) il luogo di deposito per la visione delle singole pratiche.

L'avviso di convocazione di cui al precedente comma 3 deve essere recapitato almeno 3 (tre) giorni interi lavorativi prima di quello stabilito per le riunioni:

- a) a tutti i componenti le rispettive commissioni;
- b) al Sindaco;
- c) ai revisori dei conti ed essere affisso, contestualmente, all'albo pretorio comunale.

Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno dovranno essere messi a disposizione degli interessati di cui al precedente comma 4, almeno dalle ore 10 del giorno lavorativo precedente quello fissato per la riunione.

ART. 12 - VALIDITA' DELLE SEDUTE - SEDUTE SEGRETE

Le riunioni delle commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le sedute delle commissioni comunali, di norma, sono pubbliche.

Sono obbligatoriamente segrete quando vengono trattati argomenti che comportino apprezzamenti sul comportamento e la moralità delle persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.

Il Sindaco e gli Assessori interessati possono sempre partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto al voto.

ART. 13 - VERBALI DELLE COMMISSIONI

I verbali delle Commissioni sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono. I componenti delle Commissioni, in tale sede, hanno facoltà di richiedere rettifiche ed integrazioni.

Copia di tutti i verbali delle commissioni consiliari dovrà essere inserita nel rispettivo fascicolo.

I verbali delle commissioni consiliari dovranno essere richiamati nelle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale.

ART. 14 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI. RIUNIONI CONGIUNTE

Il Sindaco ha facoltà di indire conferenze dei Presidenti delle commissioni consiliari consultive permanenti, nonché riunioni congiunte di più commissioni, per approfondire argomenti riguardanti materie e competenze di più commissioni.

La presidenza spetta al Sindaco.

ART. 15 - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI

Cessano automaticamente dalla carica di componente delle commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica di consigliere comunale.

Cessano altresì dalla carica coloro che si dimettono dal gruppo consiliare che li aveva designati.

Alle sostituzioni, anche in caso di dimissioni da componente, provvede sempre il Sindaco con proprio apposito atto, osservando la procedura di cui al precedente art. 8.

In caso di temporaneo impedimento ciascun membro della Commissione ha la facoltà di farsi sostituire da altro consigliere dello stesso gruppo consiliare.

La delega per la sostituzione dovrà essere fatta in calce all'avviso di convocazione e sottoscritta dal titolare della carica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, nell'ordine, in quanto applicabili:

- a) lo Statuto Comunale;
- b) il Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- c) i regolamenti comunali speciali;
- d) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

ART. 17 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia del presente regolamento, a cura del Segretario Generale, sarà inviata:

- ai Consiglieri Comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- ai Responsabili degli uffici e dei servizi comunali;
- ai Revisori dei conti.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito intervenuta esecutività del provvedimento di adozione e sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.